



# Notizie dal web n. 44/2023

15 dicembre 2023

**Pnrr**, il piatto cresce ma la spesa non avanza. Lo conferma il **report** “Piano nazionale di ripresa e resilienza - Lo stato di attuazione”, diffuso ieri da **Assonime**. Si tratta di uno studio sistematico che tiene conto degli ultimi aggiornamenti ed anche dei ritardi, dei nodi che ancora non sono stati risolti, dello stato di attuazione dei principali progetti. In particolare, il documento conferma le preoccupazioni già espressa dalla **Corte dei conti** circa il limitato avanzamento finanziario degli interventi. Nonostante emerga uno stadio sufficientemente avanzato dell'assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori (circa 142 miliardi, oltre il 70% del totale), alla fine di novembre risultavano spesi 28,1 miliardi (circa il 14,7% del totale), per cui restavano da spendere 163,4 miliardi. Le misure che hanno assorbito maggiori risorse riguardano incentivi ai privati, di queste, per la maggior parte, pari a circa 14,1 miliardi si tratta di crediti di imposta automatici per edilizia e imprese (Ecobonus e Sismabonus e Industria 4.0), che garantiscono un più rapido assorbimento delle risorse anche se vengono rendicontati ad un anno di distanza rispetto alla spesa. Senza questi crediti di imposta, le risorse spese ammontano dunque a soli 14 miliardi; un dato che, se messo a confronto col fatto che risultano ad oggi messi a gara quasi 70 miliardi di risorse Pnrr, aggiudicate per circa 24 miliardi.

Sulla ridotta capacità di spesa hanno inciso una molteplicità di fattori: la prevalenza, fino a questo momento, di procedure propedeutiche alla realizzazione dei progetti, il rincaro di prezzi delle materie prime e dell'energia, i tempi di adattamento della p.a., principalmente a livello locale, alle procedure innovative del Pnrr, nonché i ritardi nella aggiudicazione di alcuni bandi di gara, spesso a causa di contenziosi innescati dagli operatori economici, che hanno comportato – rispetto alla pianificazione originale – una rimodulazione del profilo temporale della spesa. A questi fattori si è aggiunta l'incertezza, nell'ultimo anno, legata all'inevitabile periodo di assestamento dovuto ai rilevanti cambiamenti alla governance del Pnrr e al lungo processo di revisione del, iniziato fin dall'insediamento del Governo Meloni che ha richiesto un lasso di tempo particolarmente lungo per giungere a conclusione. Il lento andamento della spesa dei fondi, annota il report, rispetto alle erogazioni dei finanziamenti continua a destare preoccupazione: sebbene il Piano si fondi su obiettivi di performance e non di spesa, è improbabile che esso possa dispiegare tutti i suoi effetti e raggiungere tutti gli obiettivi previsti senza un adeguato e più accelerato utilizzo di risorse. Secondo le analisi più recenti dell'**Ufficio Parlamentare di Bilancio**, che prevedono una maggiore attivazione della spesa pubblica nel periodo finale del Pnrr, l'impatto cumulato del Pnrr sul Pil potrebbe ridursi nel 2026 al +2,3% o al +2,6% (a seconda degli scenari), rispetto alla stima iniziale del +3,6% calcolata al momento dell'approvazione del Pnrr e anche del 3,1% indicato in ottobre dal Governo nel Documento programmatico di bilancio per il 2024. Da *Italia Oggi*.



## In questo numero

Il PNRR procede molto lentamente

1

Emendamento in Manovra per sperimentare nuovi modelli di edilizia residenziale pubblica

2

Rischio flop dal 1° gennaio per gli appalti digitali

3

Per il prossimo anno interessi legali dal 5% al 2,5%

4

PNRR 1,3 mld in meno sulla rigenerazione urbana

4

Per il Tar per le tettoie aderenti all'edificio serve l'autorizzazione

5



## Emendamento in Manovra per sperimentare nuovi modelli di edilizia residenziale pubblica

Recuperare gli immobili esistenti, riconvertire gli edifici pubblici, destinare ad alloggi pubblici le abitazioni private rimaste invendute, promuovere operazioni immobiliari di partenariato pubblico-privato.

Sono i criteri ai quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con quelli dell'Economia e Finanze e per gli Affari regionali e le Autonomie, e d'intesa con la Conferenza Unificata, dovrà attenersi per redigere, **entro aprile 2024** (120 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024), le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale.

Lo prevede uno dei quattro **emendamenti del Governo al disegno di legge di Bilancio 2024**, presentati ieri in Senato.

Secondo l'emendamento, le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica dovranno essere coerenti con le seguenti linee di attività:

- contrasto al disagio abitativo attraverso azioni di **recupero del patrimonio immobiliare esistente** e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica, secondo quanto previsto dal programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico (di cui all'art. 28-quinquies, comma 2, del **DL 75/2023** convertito nella **Legge 112/2023**);

- destinazione ad obiettivi di edilizia residenziale pubblica delle **unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute**;

- realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite **operazioni di partenariato pubblico-privato** finalizzate al recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente o alla realizzazione di nuovi edifici su aree già individuate come edificabili nell'ambito dei Piani Regolatori Generali.

Per ciascuna di queste linee di attività - si legge ancora nell'emendamento -, devono essere individuate le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti, la predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale, che andranno identificati con un Codice Unico di Progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma.

Ancora, il Ministero dovrà individuare criteri e modalità di presentazione, da parte degli enti locali, di progetti pilota, i criteri per la selezione di tali progetti, che saranno poi realizzati prioritariamente delle città capoluogo di provincia selezionate in modo da rappresentare il **più ampio campione possibile di Regioni**.

Con quali risorse? Per realizzare gli interventi edilizi, l'emendamento prevede l'istituzione di un **Fondo da 100 milioni di euro per il biennio 2027-2028**: 50 milioni per il 2027 e 50 milioni per il 2028. Da *Edilportale*.



## Rischio flop dal 1° gennaio per gli appalti digitali

Mercato degli appalti verso un rischioso effetto-imbutto a partire dal 1° gennaio 2024. A 15 giorni (festività incluse) dalla scadenza dell'obbligo di rendere digitale l'intero ciclo di vita dei contratti pubblici sarebbero pochissime le stazioni in regola con la necessità di dotarsi di una piattaforma elettronica certificata dall'Agid (Agenzia per l'Italia digitale) e in grado di dialogare con la Banca dati gestita dall'Anac, designata ad assumere il ruolo di hub, per tutti gli adempimenti legati agli appalti dalla pubblicazione dei bandi in poi. Numeri precisi non ce ne sono, anche perché l'Agid, chiamata a certificare le piattaforme delle stazioni appaltanti, rifiuta di comunicarli nonostante si tratti di enti pubblici e di un adempimento imposto per legge. Ma è facile immaginare che non siano stati molti gli enti che ne hanno fatto richiesta. Secondo le indiscrezioni si tratterebbe di qualche decina o nel migliore dei casi di qualche centinaio. Numeri comunque molto lontani dalle migliaia di stazioni appaltanti che ogni giorno gestiscono gare d'appalto in tutta Italia. In base agli ultimi dati in mano all'Autorità Anticorruzione le stazioni appaltanti abilitate a bandire gare per lavori pubblici oltre 500mila euro e per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie per gli affidamenti diretti sono circa 12mila: 4mila in grado di gestire le gare in proprio più altre 8mila che dichiarano di appoggiarsi a enti qualificati. Un numero che secondo l'Anticorruzione è appena sufficiente a supportare il mercato e che rischia di azzerarsi o quasi dal 2 gennaio. Quando l'Autorità sarà chiamata a depennare dall'elenco delle stazioni appaltanti qualificate tutti gli enti privi di una piattaforma elettronica certificata. Chi non è in regola non potrà più richiedere il Cig e fare le gare. Anche se è già stato qualificato dall'Anac o gode della qualificazione con riserva concessa fino al 30 giugno 2024. La sanzione è prevista dal codice degli appalti pubblicato il 31 marzo (Dlgs 36/2026), dunque nota da tempo. Pochi però si sono mossi, probabilmente sperando in una proroga che alla fine non è arrivata. Il rischio allora è che tutti finiscano per chiedere aiuto a chi risulta in regola - tra questi ovviamente Consip e pochi altri grandi soggetti - finendo per saturare la capacità di gestire le gare dei pochi enti qualificati e ingolfando la macchina degli appalti. Gennaio potrebbe essere un mese di transizione, visto che, anche in assenza di proroghe, la disciplina di settore consente alle stazioni appaltanti che hanno fatto domanda di qualificazione di confermare entro il 1° febbraio la disponibilità di una piattaforma certificata che non è obbligatoria fino al 31 dicembre. Dal 1° febbraio in poi però non ci saranno più scuse ed è probabile che scatti la corsa a scovare una piattaforma da certificare. Preso atto del rischio di bloccare il mercato, come accade ogni volta che si tenta un salto di innovazione negli appalti italiani, va detto che i ritardi rischiano di affossare l'ennesimo tentativo di alleggerire la rugginosa e poco trasparente macchina dei contratti pubblici italiani. Con l'unica consolazione di un impatto limitato o nullo sugli appalti del Pnrr, che godono e continueranno a godere delle deroghe disegnate ad hoc dai decreti varati durante la stagione dell'emergenza. Pochi giorni fa l'Anac ha pubblicato un vademecum alla digitalizzazione che sintetizza le novità attese dal 1° gennaio e ricorda alle stazioni appaltanti che tutte le amministrazioni non dotate di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale, dovranno utilizzare piattaforme "certificate" messe a disposizione da altri soggetti (stazioni appaltanti, centrali di committenza, soggetti aggregatori etc.), non solo per la fase di affidamento, ma anche per tutte le altre fasi del ciclo di vita dei contratti e in particolare l'esecuzione. «Dal 1° gennaio 2024 - viene spiegato - tali piattaforme devono essere utilizzate anche per la redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; la trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac; l'accesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l'apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie». In più ci sono le novità del Fascicolo virtuale delle imprese e la semplificazione degli obblighi di pubblicazione dei bandi e delle comunicazioni all'Anac. Da NT+.

## Per il prossimo anno interessi legali dal 5% al 2,5%

Diminuisce il **saggio degli interessi legali** per il 2024. Dal 5% previsto fino al 31 dicembre 2023 il tasso di interesse passerà al 2,5% a partire dall'1 gennaio 2024. È quanto prevede il **dm 29 novembre 2023** del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato in G.U. 292 dell'11 dicembre 2023.

Così dal 1° gennaio 2024 la misura del saggio degli interessi legali di cui all'**art. 1284 cc** dimezzato al 2,50%. Ai fini fiscali, il tasso va tenuto in considerazione nel calcolo degli importi dovuti a titolo di interessi moratori in caso di ravvedimento operoso per la regolarizzazione dei pagamenti di imposte versate in ritardo. Il saggio di interessi legali di cui all'**art. 1284 cc** può essere modificato annualmente dal Mef con decreto ministeriale, non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno". Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Secondo i dati riportati da Confedilizia non si aveva un tasso d'interesse al 2,5% dal biennio 2012-2013. Negli ultimi anni il tasso è stato puntualmente modificato passando dal 2,5% del 2013, all'1% nel 2014 per poi ridursi sempre al di sotto dell'1% per oltre sette anni. Infatti 2015 al 2017 il tasso fissato era andato annualmente diminuendo passando dallo 0,5% nel 2015 allo 0,2% nel 2016, fino ad arrivare allo 0,1% nel 2017. Nel 2018 poi il tasso era stato leggermente elevato allo 0,3% e nel 2019 era stato fissato 0,8%. Tra il 2020 ed il 2021, poi, il saggio è diminuito ancora, passando dallo 0,8% allo 0,05% nel 2020 per poi ridursi allo 0,01% nel 2021. Tuttavia dal 2022 il tasso d'interessi è aumentato nuovamente all'1,25% per poi arrivare al 5% nel 2023.

Da *Italia oggi*.

## PNRR 1,3mld in meno sulla rigenerazione urbana

L'occasione è il primo Festival della rigenerazione urbana "Città in scena" che ha tagliato il nastro ieri mattina all'Auditorium della Capitale alla presenza, tra gli altri, del sindaco Roberto Gualtieri. È qui che Federica Brancaccio, presidente Ance (capofila della manifestazione con Fondazione Musica per Roma, Associazione Mecenate 90 e Cidac) torna alla carica sui fondi sottratti alle città nel Pnrr. L'associazione dei costruttori conta 3 miliardi in meno, 1,3 sul capitolo della rigenerazione urbana e altri 1,6 sui Pui: nel nuovo Pnrr le risorse per le città passano quindi da 9 a 6 miliardi circa. «Il ministro Fitto ci ha sempre tranquillizzato sulla copertura di alcuni progetti attraverso altri finanziamenti - dice la numero uno dei costruttori - ma ora bisogna trovare le alternative molto rapidamente». Non solo. Per Ance è «fondamentale che anche la spesa possa beneficiare di semplificazioni». E per la rigenerazione urbana non ci sono compromessi: «Se non vede il coinvolgimento dei cittadini - prosegue - dalla scuola ai pensionati non si avrà mai né uno slancio né visione».

La contabilità del nuovo Pnrr ha rilevato sul piano di rigenerazione urbana 503 cantieri aperti per circa 600 milioni, corrispondenti a un quarto delle gare pubblicate. Se si escludono le gare più recenti - spiega ancora Ance - circa il 40% degli interventi è nella fase realizzativa.

Incrocia e attraversa questi numeri il Festival romano che parla di rigenerazione "umana" oltre che "urbana".

Lo ha spiegato anche il primo cittadino della Capitale che ha aperto la manifestazione ieri mattina: «Noi stiamo cercando di trasformare in profondità la nostra città - ha detto Gualtieri -. I cantieri sono tanti, e molti di questi sono cantieri di rigenerazione molto importanti». Il significato politico è la «dimensione plurale» per costruire «città più inclusive e moderne». Da *NT+*.

## Per il Tar per la realizzazione di tettoie aderenti all'edificio serve l'autorizzazione

Per la realizzazione di tettoie in aderenza a un edificio serve l'autorizzazione giacché l'opera non rientra tra la cosiddetta edilizia libera. Anche perché le opere non possono considerarsi elementi di arredo delle aree. È, in sintesi, quanto emerge dalla [sentenza del Tar di Roma, la numero 18710/2023](#) con cui ha respinto il ricorso presentato contro il Comune di Fiuminicino in merito a un'ordinanza di demolizione. La vicenda nasce quando il Comune ordina la demolizione di alcune opere «abusive in quanto realizzate in assenza di titolo abilitativo in area gravata da vincolo sismico, paesaggistico, aeroportuale e idrogeologico» consistenti nella realizzazione di una «superficie pavimentata rivestita in ceramica, posta sopra la quota del terreno, suddivisa in due livelli mediante gradini con altezza di circa 10 cm (lato dell'immobile) sul quale insiste tettoia in legno di circa 5x6 m con altezza media di circa 2,50 m, rifinita con tegole, realizzata in aderenza alla faccia frontale della porzione di immobile (lato sud)».

A delimitare la tettoia, come sottolinea la sentenza, è un muretto perimetrale intonacato e tinteggiato. Inoltre, sul lato ovest dell'immobile una «superficie pavimentata rivestita in ceramica, posta sopra la quota del terreno ad unico livello rialzata mediante un gradino con altezza circa di 10 centimetri sul quale insiste una tettoia in legno di circa 6x2 con altezza di circa 2,00 m, rifinita in copertura mediante un manto di tegole in laterizio, posta in aderenza alla facciata laterale dell'immobile; piccola struttura in legno di circa 3,00x1,00 m con copertura ad unica falda rivestita in tegole parzialmente stamponata, realizzata in adiacenza all'immobile (lato ovest) e adibita a ripostiglio».

Per il ricorrente entrambe le tettoie sarebbero «ubicate nella parte di pertinenza del giardino ed avrebbero unicamente la funzione di protezione dagli agenti atmosferici (in quanto rese necessarie dall'esigenza di un riparo "da tutti gli elementi esterni: sole, pioggia, vento, polvere ecc.", e, nel caso specifico di quella collocata sulla facciata laterale lato ovest del fabbricato, di dimensioni 6x2, la medesima assolverebbe ad una funzione di protezione delle aperture finestrate poste al piano terra del fabbricato), deducendo che sarebbero prive di impatto ambientale e non altererebbero l'assetto del territorio, rientrando tra gli interventi di edilizia libera».

Per i giudici le motivazioni del ricorso non hanno fondamento e «non può avere pregio il riferimento al concetto di "pertinenza", invocato dalla ricorrente al fine di legittimare gli interventi in esame». Ricordando che per "pertinenze" si indicano «unicamente opere di dimensioni estremamente modeste e ridotte, inidonee ad alterare in modo significativo l'assetto del territorio e prive di autonomia funzionale», sottolineano che entrambe le tettoie «per le loro non irrilevanti dimensioni e caratteristiche strutturali, sono opere di notevole impatto visivo e dotate autonoma funzione, non essendo configurabili quali interventi minimali con oggettiva finalità di mero arredo, riparo e protezione dell'immobile cui accedono». Stesso discorso per la struttura in legno. Quanto, poi, alla pavimentazione, «non ha pregio il riferimento contenuto in ricorso alle voci che annoverano tra gli interventi esonerati dall'obbligo di conseguire l'autorizzazione paesaggistica rispettivamente le "opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti». Ricorso respinto. Da *NT+*.



Ance Campania

Piazza Vittoria 10  
Napoli 80121

**TELEFONO:**

0817645851

**MAIL**

info@ancecampania.it

Siamo sul web  
[ancecampania.it](http://ancecampania.it)

**ANCE** | CAMPANIA



*ANCE Campania – uffici*